



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 2 bis – 10 LUGLIO 2024**  
**RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE N° 2 affisso il 2/7//2024**

**83.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- 1) **SSD BEACH WORLD PESCARA** in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Simone De Collibus
- 2) **DE COLLIBUS Simone**, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio SSD BEACH WORLD

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Visto il comunicato ufficiale n. affisso il relativo al procedimento in epigrafe indicato; attesa la richiesta e precisazione dell'Avv. Francesco Termini di non aver negli atti e nella discussione mai affermato che la società dallo stesso assistita avesse corrisposto l'importo di € 10.000,00 per la sanzione irrogata dal Giudice di Lega; rilevato che nel comunicato per mero errore materiale nel primo capoverso di pagina 3 è letteralmente scritto "*L'avv. Termini si riportava alla memoria difensiva depositata davanti a questo Tribunale, facendo presente che erano stati saldati anche i compensi delle atlete in favore delle quali era stato inizialmente versato il 50% e ribadendo che la società e per essa il suo presidente aveva provveduto anche al pagamento della sanzione di € 10.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo di Lega Unico con provvedimento del 18/3/2024*".

**DISPONE**

La rettifica del comunicato ufficiale n.2 affisso il 2 luglio 2024 che dovrà pertanto intendersi modificato a pagina 3 primo capoverso come segue:

"L'avv. Termini si riportava alla memoria difensiva depositata davanti a questo Tribunale, facendo presente che erano stati saldati anche i compensi delle atlete in favore delle quali era stato inizialmente versato il 50%".

Fermo il resto del provvedimento.

Roma, 10 Luglio 2024

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

